

Delibera n. **42/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 1/4

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa per una collaborazione istituzionale nell'ambito della Missione Archeologica italiana a Cirene.**

N. o.d.g.: **03/04**      Rep. n. 42/2013      Prot. n. 8207      UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Antonio ASTOLFI				X
Bonita CLERI	X								

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa intendono stipulare una convenzione di collaborazione istituzionale nell'ambito della Missione Archeologica italiana a Cirene.

Il Responsabile scientifico per l'attività di collaborazione della suddetta convenzione è il Prof. Mario Luni.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa nell'ambito e per l'attuazione dei fini istituzionali previsti dai rispettivi statuti e linee di ricerca, si impegnano reciprocamente a collaborare nello svolgimento di attività di studio e ricerca sul patrimonio storico-artistico-archeologico oggetto della Missione, con particolare riferimento alle tematiche di statuaria greca e romana, di storia ed epigrafia greca e romana.

La collaborazione scientifica si svolgerà, prevalentemente nei siti in Libia, dove verranno effettuati dei rilievi fotografici e grafici, eventuali restauri e scavi mirati, sopralluoghi a musei, magazzini archeologici e ad archivi, secondo programmi concordati di volta in volta, sulla base delle fasi di avanzamento delle indagini.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) n. 33 del verbale n. 4 del 5 marzo 2013 è stata approvata la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline

Delibera n. **42/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 2/4

- Umanistiche (DiSCUm) n. 33 del 5 marzo 2013;
- vista la convenzione tra l'Università – Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa;
  - vista la delibera del Senato Accademico del 19 marzo 2013;

delibera

- 1) di approvare la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e la Scuola Normale Superiore di Pisa nel testo sotto riportato:

**“CONVENZIONE di COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

**TRA**

L'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale in Urbino, via A. Saffi n. 2, C.F. n. 82002850418, P.I. n. 00448830414, rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Stefano Pivato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, (di seguito “Università” o “Parte”) da una parte,

**E**

la Scuola Normale Superiore, con sede legale in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. n. 80005050507, P. IVA 00420000507, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Fabio Beltram (di seguito “Scuola” o “Parte”), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, dall'altra parte, di seguito congiuntamente indicate come “Parti”.

**premesso che**

- a. il nuovo Statuto dell'Università, emanato con Decreto Rettorale n. 138 del 02.04.2012, pubblicato sulla GURI n. 89 del 12.04.2012;
  - b. l'Università ha istituito nel 1957 la “Missione archeologica italiana a Cirene” (nel seguito chiamata “Missione”), diretta dal 1996 dal Prof. Mario Luni, che svolge attività di ricerca su territorio libico anche in collaborazione con altri enti;
  - c. il nuovo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 202 del 07.05.2012, pubblicato sulla GURI n. 118 del 22.05.2012, all'art. 8.2 stabilisce che *“La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.”*;
  - d. ciascuna Parte è in possesso di personale, conoscenze e know-how nei settori della ricerca pubblica, anche applicata, nell'ambito scientifico storico-archeologico;
  - e. alle Parti interessa collaborare per sviluppare ulteriormente l'attività di ricerca nei siti archeologici oggetto della Missione anche per ampliare l'offerta formativa;
- le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1**

**Oggetto della collaborazione**

1.1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

1.2 Le Parti, nell'ambito e per l'attuazione dei fini istituzionali previsti dai rispettivi statuti e linee di ricerca, si impegnano reciprocamente a collaborare nello svolgimento di attività di studio e ricerca sul patrimonio storico-artistico-archeologico oggetto della Missione, con particolare riferimento

## Delibera n. **42/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 3/4

alle tematiche di statuaria greca e romana, di storia ed epigrafia greca e romana.

1.3 La collaborazione scientifica si svolgerà, prevalentemente nei siti in Libia, mediante le metodologie in uso alle Parti quali, ad esempio, rilievi fotografici e grafici, eventuali restauri e scavi mirati, sopralluoghi a musei, magazzini archeologici e ad archivi, secondo programmi concordati di volta in volta, sulla base delle fasi di avanzamento delle indagini.

### **Art. 2**

#### **Impegni delle Parti**

2.1 Per l'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte realizzerà le attività di propria spettanza impiegando le proprie risorse umane (docenti, ricercatori, tecnici, borsisti, assegnisti e studenti), strumentali e finanziarie, secondo le disponibilità definite dai competenti Organi accademici.

2.2 L'Università, mediante la Direzione della Missione, si impegna altresì, per se e per il proprio personale, a:

- dare accesso al personale della Scuola ai luoghi delle ricerche gestite dalla Missione;
- mettere a disposizione del personale della Scuola l'uso delle strutture, strumentazioni e risorse (banche dati, biblioteca, rete e collegamenti telematici e telefonici etc.) presenti nei luoghi della Missione;
- condividere con il personale della Scuola le informazioni connesse alle attività di studio e ricerca, salvo diritti di privativa o limiti speciali;
- provvedere a dare idonea copertura assicurativa, anche per la responsabilità civile verso terzi, al proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione.

2.3 La Scuola, anche mediante il proprio "Laboratorio di Scienze dell'Antichità", si impegna altresì, per se e per il proprio personale, a:

- fare uso dei beni e delle risorse messe a disposizione dall'Università con diligenza, seguendo le norme particolari vigenti nei luoghi delle ricerche;
- mettere a disposizione del personale dell'Università l'uso delle strumentazioni e risorse della Scuola e impiegate per le attività di studio e ricerca presso la Missione;
- condividere con il personale dell'Università le informazioni connesse alle attività di studio e ricerca, salvo diritti di privativa o limiti speciali;
- provvedere a dare idonea copertura assicurativa, anche per la responsabilità civile verso terzi, al proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione.

### **Art. 3**

#### **Responsabili scientifici**

3.1 L'Università individua quale Responsabile scientifico il prof. Mario Luni e per la Scuola individua quale Responsabile scientifico il dott. Gianfranco Adornato.

3.2 I responsabili scientifici svolgeranno l'attività di ricerca e di studio, organizzeranno il lavoro, coordineranno il personale impiegato anche per le pubblicazioni e parteciperanno alla determinazione dei programmi di attività comuni.

### **Art. 4**

#### **Pubblicazioni e promozioni**

4.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a collaborare alla diffusione dei risultati delle attività di studio e di ricerca condotte congiuntamente avvalendosi, salvo diverso accordo, della collana "storica" delle Monografie di Archeologia della Libia e singoli contributi nel campo storico ed epigrafico potranno essere pubblicati negli Annali della Classe di Lettere della

Delibera n. **42/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 4/4

Scuola, salvo diverso accordo tra le Parti.

4.2 Le Parti si impegnano altresì a dare ampia promozione e diffusione dei risultati delle attività di studio e di ricerca svolte congiuntamente mediante iniziative varie quali ad es. workshop, seminari e convegni, anche mediante il finanziamento di soggetti terzi.

**Art. 5**

**Disposizioni generali**

5.1 Su proposta dei Responsabili scientifici, le Parti si riservano di stipulare accordi specifici, in forma scritta approvati dai competenti Organi, per la disciplina di particolari attività o di ulteriori aspetti connessi alla presente convenzione.

5.2 La presente convenzione ha efficacia di tre anni decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovata o prorogata mediante stipula di apposito atto autorizzato dai competenti Organi.

5.3 Dopo il primo anno di efficacia della presente convenzione, ciascuna Parte potrà recedere dandone comunicazione scritta all'altra Parte (a mezzo pec, fax o raccomandata a.r.) nel qual caso la presente convenzione cesserà di produrre effetti due mesi dopo la ricezione del recesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.4 In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, resteranno validi ed efficaci eventuali accordi specifici stipulati ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.5 In ogni caso di controversia tra le Parti inerente l'esistenza, la validità, l'efficacia o l'esecuzione della presente convenzione o degli accordi specifici di cui al primo comma del presente articolo, sarà competente l'Autorità Giudiziaria italiana.

5.6 La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata, in duplice originale (uno per ciascuna Parte) ad effetto unico, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e l'imposta di bollo sin dall'origine e ciascuna Parte si obbliga ad assolverla sull'atto di propria spettanza.

LCS .....

Per l'Università di Urbino

per la Scuola Normale Superiore

\_\_\_\_\_  
(Prof. Stefano Pivato)

\_\_\_\_\_  
(Prof. Fabio Beltram)"

2) il Rettore è autorizzato alla stipula della convenzione secondo il testo approvato.